



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

ROMA

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

ORDINANZA TARIFFE SERVIZIO DI RIMORCHIO BIENNIO 2025-2026

Il Capo del Compartimento Marittimo di Roma:

- VISTO** l'atto formale di concessione n. 133 del Registro Concessioni per atto (Rep. n. 461/2010) in data 14 Dicembre 2010 della durata quindicennale rilasciato in favore della SEMARPO s.r.l. per l'esercizio del servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Fiumicino;
- VISTO** il vigente "*Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Fiumicino*", predisposto in data 06.12.2002 dal Capo del Compartimento Marittimo di Roma ed approvato in data 17 Gennaio 2003 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 11/2023, in data 03.02.2023, concernente le tariffe relative al biennio 2023-2024, con la quale veniva determinato un aumento tariffario pari al un aumento del 15,21% sulle tariffe in vigore;
- VISTA** l'istanza in data 30.09.2024, in pari data assunta al protocollo n. 26887 in data 30.09.2022, presentata dalla società SEMARPO S.r.l., con la quale è stata richiesta la liquidazione tariffaria relativa al biennio 2024-2025;
- VISTA** la nota assunta al prot. n. 27108 in data 03.10.2024 con la quale la Società Semarpo Srl comunica la variazione dell'allegato n. 9 "Certificazione costi ex L84/1994 (Circ. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n. DEM/1589 del 17.06.2003, prot.n. MINFRTRA/DINFR/7096 del 14.06.2006 e prot.n. M_TRA/DINFR/7884 del 10.07.2008" dell'istanza sopra citata;
- VISTO** la nota prot. n. 27369 in data 07.10.2024, con il quale questa Capitaneria di porto ha provveduto ad inviare la predetta documentata istanza alle rappresentanze unitarie dell'utenza portuale al fine di ottenere il parere di merito;
- VISTA** la nota prot. n. 194/2024 in data 14.10.2024, in pari data assunta al prot. n. 28043, di Assarmatori;
- VISTA** la nota prot. n. 557/24 in data 04.11.2024, assunta al prot. n. 29964 del 05.11.2024, di Assoportori;
- VISTA** la nota prot. n. 1749 in data 06.11.2024, in pari data assunta al prot. n. 30050, di Federimorchiatori;
- VISTA** la nota datata 06.11.2024, in pari data assunta al prot. n. 30108, di Confitarma;

VISTA	la nota prot. n. 249-MP in data 06.11.2024, assunta al prot. n. 30235 del 07.11.2024, di Federagenti;
VISTE	le proprie note prot. n. 32457 e prot. n. 32458, in data 04.12.2024, con le quali sono stati richiesti elementi di dettaglio alle precedenti considerazioni di Federagenti e Assarmatori, di cui alle rispettive e richiamate note;
VISTA	la nota prot. n. 275-MP in data 12.12.2024, in pari data assunta al prot. n. 33121, di Federagenti, relativa ad una presupposta differenza (ancorché relativamente non significativa) nel valore e nel residuo periodo dell'ammortamento dei mezzi, a detta del sodalizio, giustificante una diversa risultanza percentuale di riduzione tariffaria;
ATTESO	che da Assarmatori non sono, in atto, pervenute ulteriori osservazioni rispetto a quanto ulteriormente richiesto;
ATTESO	che, comunque, Federagenti si è rimessa, nell'ultimo pronunciamento, alle determinazioni dell'Autorità;
ATTESO	che, la tabella prodotta dalla società concessionaria unita alla predetta istanza, di cui all'allegato n. 1, quarto punto ai fini della formula tariffaria, appare recare valori coerenti per quanto testualmente evincibile;
VISTA	la disciplina tutta dettata in materia tariffaria del servizio di rimorchio riportata in ordine cronologico di pubblicazione e precisamente: - la circolare prot. n. DEM 3/1589 in data 17.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente i criteri e i meccanismi di formazione del servizio di rimorchio portuale definiti ex art.14, comma 1-bis, L.84/94; - la circolare prot. n. DEM 3/1421 in data 17.05.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinante l'individuazione del broker di cui all'allegato 4, lettera A, punti 1) e 2) della predetta circolare prot. n. DEM 3/1589; - il dispaccio prot. n. DEM 3/3801 in data 29.12.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, determinante il valore dei rimorchiatori in servizio presso il porto di Fiumicino da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria di cui alla circolare prot. n. DEM 3/1589; - la circolare prot. n. DEM 3/0445 in data 07.02.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riportante alcune precisazioni riguardo i criteri di calcolo delle componenti di costo, in particolare della voce <i>"imposte e tasse"</i>, di cui all'allegato 5 <i>"Costi e spese generali"</i> della circolare prot. n. DEM 3/1589; - la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006 del Ministero dei Trasporti, offrente chiarimenti interpretativi, modifiche e/o integrazioni alla circolare prot. n. DEM 3/1589; - la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR/1977 in data 20.02.2007 del Ministero dei Trasporti, dettante ulteriori chiarimenti applicativi della circolare prot. n. DEM 3/1589; - la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR/12732 in data 10.12.2007 del Ministero dei Trasporti, contenente precisazioni circa l'istruttoria finalizzata all'immissione in servizio, in via permanente, di rimorchiatori diversi (aggiuntivi o sostitutivi) da quelli che hanno costituito la base di calcolo per la determinazione delle tariffe; - la circolare prot. n. M_TRA/DINFR/7884 in data 10.07.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introducendo modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui alla circolare prot. n. DEM 3/1589 e successive; - la circolare prot. n. M:TRA/DINFR/11528 in data 21.10.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte recante precisazioni alla circolare prot. n. M_TRA/DINFR/7884 e, specificatamente, alle procedure

indicate ai punti 3) e 4) riguardanti la determinazione del valore dei rimorchiatori;

- j) la circolare prot. n. M_TRA/DINFR/13188 in data 02.12.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dettante, a modifica e/o integrazione delle precedenti disposizioni ministeriali, nuove modalità di ammortamento di rimorchiatori nuovi ed usati;
- k) la circolare prot. n. M_TRA/DINFR/6851 in data 25.05.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente modalità di comunicazione della data di chiusura della prima fase dell'istruttoria per l'immissione in servizio dei rimorchiatori e prevedente, in allegato, il nuovo modello di scheda delle caratteristiche di ogni unità navale prescelta;
- l) la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/3614 in data 18.03.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introducendo modifiche ed integrazioni ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale, unitamente a relativi chiarimenti interpretativi;
- m) la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/5663 in data 29.04.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante i numeri indice anno 2010 da utilizzare per lo sviluppo della formula per la revisione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale;
- n) la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6317 in data 12.05.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dettante misure di contenimento di eventuali aumenti tariffari;
- o) la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/4537 in data 28.03.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti
- p) il dispaccio prot. n. M_TRA/PORTI/14962 in data 20.11.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti;
- q) la circolare prot. M_TRA/PORTI/16872 in data 28.12.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti;
- r) la circolare prot. M_IT-PORTI/13961 in data 18.12.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti;
- s) circolare prot. 22229 in data 10.09.2020 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato i numeri indice da utilizzare per lo sviluppo della formula tariffaria relativa all'anno 2020;

CONSIDERATO che la documentazione offerta in valutazione dalla Semarpo s.r.l. è risultata completa quanto alla documentazione ed esaustiva in relazione all'entità della percentuale di riduzione tariffaria;

RITENUTO doversi prevedere, per quanto nel complesso precede, la riduzione percentuale derivante dal normale sviluppo della formula tariffaria, anche alla luce delle limitazioni fissate dalla Circolare n. 16872 in data 28.12.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pari al – **1,72%**;

ATTESO che, la scadenza del titolo concessorio relativo all'espletamento del servizio reca la scadenza del 20.12.2025;

VISTO l'art. 199, comma 3, lettera c, del Decreto Legge n. 34, in data 19.05.2020 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 77, in data 17.07.2020;

VISTI gli artt. 30, 66, 81 e 101 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 Percentuale di riduzione delle tariffe del servizio di rimorchio Biennio 2025/2026

A decorrere dalla data di emanazione della presente Ordinanza, le tariffe applicate per le prestazioni del servizio di rimorchio nell'ambito portuale di Fiumicino sono diminuite del – 1,72%, e rideterminate, per l'effetto, con gli importi finali di cui ai successivi articoli 4, 9, 10 ed 11, e sino alla naturale scadenza del titolo concessorio per come prorogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, comma 3, lettera c, del Decreto Legge n. 34, in data 19.05.2020 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 77, in data 17.07.2020.

Articolo 2 Stazza lorda internazionale

1. Ai fini del calcolo del corrispettivo della prestazione di rimorchio, i dati di stazza lorda necessari, vengono utilizzati secondo i sottotatati criteri:
 - a. per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso;
 - b. per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore della stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, elaborata dal Registro Italiano Navale (R.I.Na.):

$$GT=K1V \text{ (dove } V=2,832 \text{ VLT e } K1= 0,2 + 0,02 \text{ Log}10V)$$

- c. Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati che vi sono ricompresi, si farà riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94:

$$GT=VE \times a$$

dove $VE=L \times B \times H$ ed in cui intendasi

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero.

B = larghezza massima fuori ossatura, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti della nave.

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestato dai documenti a bordo della nave.

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

2.

Qualora vi siano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da

utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO, è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato "VAL", di cui alla tabella allegata al dispaccio ministeriale n. 5203508 in data 05/07/1990, ponendo a raffronto

- i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO per le navi traghetto merci, corretti con il coefficiente di cui all'articolo 3;
- con quelli risultanti dal sistema "VAL",
ed al fine di calcolare la tariffa con il ricorso al valore che risulti più elevato tra i due.

Articolo 3

Correzione del valore di stazza

Il valore della stazza risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui all'articolo 2, è soggetto ai seguenti coefficienti di correzione:

Tipologie di unità	Denominazioni internazionali	Coefficiente correzione
Traghetti passeggeri	passenger Ro-Ro Cargo Ferries	0,69
Traghetti merci	Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ship Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers	0,85

Articolo 4

Tariffe per il porto canale e rada (escluse le piattaforme R1 e R2)

1. Le tariffe orarie per il servizio di rimorchio delle navi nel porto canale e nella rada di Fiumicino, - ad esclusione delle prestazioni rese presso le piattaforme R1 e R2 - svolto da rimorchiatore portuale con potenza pari a 170 HP, sono quelle di cui alla seguente tabella, arrotondate al secondo decimale:

navi (per scaglioni di GT)	tariffa per ora di prestazione
fino a 800	439,47 €
da 801 a 1500	497,64 €
da 1501 a 3000	666,28 €
da 3001 a 5000	896,92 €
da 5001 a 8000	1088,54 €
oltre 8000	78,82 € per ogni unità di GT aggiuntiva

Articolo 5

Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro a bordo delle unità della società concessionaria del servizio di rimorchio inizia alle ore 08:00 e termina alle ore 17:00 dei giorni dal lunedì al venerdì, che non siano dichiarati festivi a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia.

La prestazione di rimorchio ha inizio nel momento in cui il rimorchiatore giunge sotto bordo alla nave che ha richiesto il servizio e si conclude nel momento in cui il comandante della nave ne dà comunicazione al comandante del rimorchiatore.

Articolo 6 **Maggiorazioni tariffarie**

Le tariffe sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

	descrizione dell'attività	percentuale di maggiorazione
a)	servizi effettuati tra le 17:00 e le 08:00 dei giorni feriali e quelli effettuati tra le 08:00 e le ore 17:00 nei giorni dichiarati festivi	60%
b)	servizi effettuati tra le ore 08:00 e le ore 17:00 del sabato (non festivo)	35%
c)	servizi effettuati tra le 17:00 del giorno festivo e le ore 08:00 del giorno successivo	100%
d)	uso del cavo del rimorchiatore	20%
e)	servizi resi alle navi con macchine inattive	30%

Qualora la prestazione che dà diritto alla maggiorazione abbia inizio in una delle fasce orarie di cui sopra ma si concluda nella fascia oraria successiva, si applica la tariffa maggiorata prevista per l'orario di inizio.

Articolo 7 **Riduzioni**

Alle tariffe di cui alla presente ordinanza è applicata una riduzione del 50% per il rimorchio delle navi della Marina Militare, delle Forze di polizia, di unità in servizio governativo o comunque operanti per conto dell'Amministrazione statale.

Articolo 8 **Richiesta servizio – Ritardata o mancata prestazione**

L'armatore, il comandante o il raccomandatario marittimo della nave inoltrano la richiesta della prestazione di rimorchio

- entro le ore 16:00 del giorno precedente se la prestazione ricade in giorno feriale;
- entro le ore 12:00 del giorno precedente se il giorno della richiesta è prefestivo o festivo.

Qualora la prestazione non possa essere resa nel giorno richiesto, per causa non imputabile alla società concessionaria, è dovuto un compenso pari al 50% della tariffa base.

Qualora il rimorchiatore giunto sotto bordo non venga impiegato, è dovuto un compenso pari al 70% della tariffa base.

Le attese sotto bordo superiori ai 30', per cause non imputabili alla società concessionaria, danno diritto ad un aumento della tariffa base pari al 30% da applicarsi ai tempi di attesa inoperosa.

Articolo 9 **Maggiorazione tariffaria navi trasportanti merci pericolose**

Le prestazioni di assistenza alle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti di categoria A, sia cariche che vuote ma non degassificate, all'interno del porto canale di Fiumicino, che non prevedano prestazioni di rimorchio manovra danno diritto ad una tariffa di **€ 177.06** per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti. Ed hanno inizio nel momento dell'entrata in porto della nave, per concludersi con la fine della manovra di disormeggio.

Articolo 10

Tariffe per le prestazioni rese presso le monoboe R1 e R2

Per il servizio di rimorchio prestato durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi che operano alle piattaforme R1 e R2 si applicano le seguenti tariffe orarie:

tonnellaggio delle navi in GT	Tariffa per ora
Fino a 10000	3377,55 €
da 10001 a 20000	3847,17 €
da 20001 a 30000	4462,27 €
da 30001 a 40000	4916,24 €
da 40001 a 50000	5381,22 €
da 50001 a 60000	6001,33 €
da 60001 a 70000	6455,12 €
da 70001 a 80000	6745,22 €
da 80001 a 90000	7223,57 €
da 90001 a 100000	7840,98 €
da 100001 a 110000	8293,80 €
da 110001 a 120000	8774,44 €
da 120001 a 130000	9399,38 €
da 130001 a 140000	9844,86 €
da 140001	10145,83 €

La tariffa per ogni prestazione è forfettariamente calcolata su due ore, indipendentemente dalla sua durata effettiva, escludendo il ricorso alle maggiorazioni previste ai punti a), b), e c) dell'articolo 6.

Qualora nel corso dello stesso approdo la nave effettui più di una manovra di ormeggio e disormeggio, sarà applicata una riduzione del 30% sulla seconda manovra ed una riduzione del 50% per le successive.

Il compenso per l'utilizzo del cavo del rimorchiatore è determinato in **€ 661.44**.

Qualora il servizio non venga effettuato nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, sono dovuti i seguenti compensi forfettari:

- **€ 1770,66** per i giorni feriali;
- **€ 2314,15** per le giornate prefestive;
- **€ 2750,10** per le giornate festive.

Articolo 11

Tariffe per l'assistenza presso le piattaforme R1 e R2

Per le prestazioni di assistenza rese durante le operazioni di caricazione/dscarica alle navi ormeggiate alle piattaforme "R1" ed "R2", che includono l'uso del cavo del rimorchiatore, la tariffa oraria è forfettariamente stabilita in **€ 768.25** con l'esclusione cioè delle maggiorazioni previste ai punti a), b) e c) dell'articolo 6.

Articolo 12

Altre prestazioni

Per il compenso di qualunque altro servizio non contemplato dalle presenti tariffe, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 12 del vigente *"Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Fiumicino"* approvato con Decreto 17 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 13

Termine per il pagamento delle fatture

Le fatture emesse dalla società concessionaria sono soggette ai sottoelencati termini di pagamento a decorrere dalla data della fattura:

- 5 (cinque) giorni per le navi battenti bandiera estera, fermo restando la garanzia delle obbligazioni assunte da parte del raccomandatario marittimo;
- 30 (trenta) giorni per le navi battenti bandiera nazionali dalla data della fattura.

Decorso il termine di cui sopra si applicano gli interessi di mora pari al tasso di sconto vigente alla data di emissione della fattura, aumentato di 4 punti.

Articolo 14

Disposizioni finali, sanzioni e pubblicità

La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza tariffaria n. 11/2023, in data 03.02.2023 della Capitaneria di Porto di Roma.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente Ordinanza, le cui violazioni sono sanzionate, salvo che ricorra una diversa violazione, con le violazioni del Codice della Navigazione di cui:

- all'art. 1173 (reato contravvenzionale qualora vengano richieste tariffe superiori a quelle fissate);
- all'art. 1174 (illecito amministrativo per l'inosservanza di norme di polizia dei porti).

La pubblicità alla presente Ordinanza è assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo dell'ufficio, la diffusione alle altre Amministrazioni ed alle categorie di utenti ed operatori interessati, nonché con la pubblicazione della stessa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino.

Fiumicino, _____

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Silvestro GIRGENTI

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*